

Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Approvazione del codice di procedura penale.



Art. 354 Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

1 . Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2 . Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità [1]. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3 . Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349.

Note:

[1] Periodo inserito dalla Legge 18.3.2008, n. 48.

Giurisprudenza:

"L'avviso di deposito degli atti, notificato al difensore in concomitanza con la notifica del decreto di citazione a giudizio, vale a sanare le nullità pregresse derivanti dall'omesso deposito dei verbali degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c.p.p., tra i quali va annoverato l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, previsto dall'art. 186 c. strad. e dall'art. 379 del relativo regolamento di attuazione (cosiddetto "alcohol-test"). Il prelievo di frammenti di polvere da sparo, prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, pur costituendo attività irripetibile, non costituisce accertamento comportante la necessità dell'intervento della difesa, mentre il successivo esame spettroscopico sulle particelle estratte e fissate dal processo di metallizzazione (c.d. "stub") è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità" (**Cass. pen., Sez. IV, n. 18351 del 2006**).

"Il verbale di accertamento clinico finalizzato alla ricerca nelle urine di eventuali tracce di sostanze stupefacenti, concernendo l'accertamento urgente e la conservazione delle tracce del reato, costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile ex art. 354 comma 3 c.p.p., al quale il difensore ha diritto di assistere, ma rispetto al quale non ha diritto a preventivo avviso: l'omissione del deposito entro tre giorni del verbale del compimento dell'atto non determina alcuna nullità e non incide sulla validità dell'accertamento compiuto" (**Cass. pen., Sez. IV, n. 10135 del 2006**).

"L'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c.p.p. va dichiarata di piano, senza necessità di fissare l'udienza e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 c.p.p., il cui comma 9 prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito, sicché il giudice, qualora non risulti correttamente effettuata la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, può dichiarare l'inammissibilità d'ufficio senza disporre la rinnovazione della notifica" (**Cass. pen., Sez. III, n. 6993 del 2006**).

"Mentre l'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopiche papillari, risolvendosi in operazione urgente, non ripetibile, di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all'art. 354, comma 2 del c.p.p. (e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 del medesimo codice, che presuppongono attività di carattere critico-estimativo su base scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive), lo sviluppo e la (ri)-valutazione

delle impronte a suo tempo rilevate va considerata attività ripetibile. Ne consegue che è consentito, a distanza di tempo, eseguire nuovi accertamenti sulle medesime impronte e formulare giudizi diversi e contrastanti con quelli precedentemente espressi” (**Cass. pen., Sez. V, n. 43854 del 2005**).



[Stampa questa Pagina](#)